

COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 36 DEL 09-05-2017

OGGETTO:

PRESA ATTO DELLA BOZZA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA.

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di Maggio, alle ore 17:30, presso la Sede Municipale, il Commissario Straordinario, dott. Domenico Roncagli - assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48, D.Lgs. 267/2000 - con l'assistenza del Segretario Comunale, avv. Gianpietro Natalino, ha adottato la deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il D.P.R. del 5/4/2016, in atti dell'intestato Ente al prot. nr 3214/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, Dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Porlezza;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Premesso che:

-la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio ha inoltrato richiesta di adesione, in data 24/4/2017 ricevuta al protocollo nr 3287, all'Accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga tra Regione Lombardia e Ministero dello Sviluppo Economico;

-nell'ottica di fornire un servizio di sicuro interesse per il territorio, volto allo sviluppo ed all'innovazione del tessuto economico e sociale che rappresenta, è intenzione della Comunità Montana partecipare in qualità di Ente capofila del progetto in collaborazione con Infratel Italia Spa;

-tale Convenzione non è impegnativa dal punto di vista economico, ma assicura la priorità di intervento sui territori dei comuni che aderiscono all'iniziativa, senza così correre il rischio di essere esclusi dal progetto, che prevede l'implementazione di una rete in fibra ottica con le performance di seguito dettagliate:

-Servizio a 30Mbps (Megabit per secondo) per la cittadinanza;

-Servizio in fibra ottica a 100Mbps per sedi della Pubblica Amministrazione e per le imprese;

-i lavori di posa della fibra ottica, che interesseranno i comuni "prioritari" – individuati in base a dei parametri quali densità di popolazione, densità di imprese insediate e sottoscrizione di Convenzione con Infratel Italia Spa – avranno inizio entro il primo semestre 2017;

Viste:

-la bozza del Protocollo di Intesa;

-la bozza di Convenzione che, tra l'altro, prevede a carico del Comune l'impegno a rispettare le prescrizioni previste dalla Convenzione per quanto concerne le fasi di realizzazione delle opere, in modo particolare di:

-utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell'intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

-lasciare indenne l'operatore Concessionario dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell'articolo 93 del D.Lgs.259 del 1 agosto 2003, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di cui all'art. 18 della Legge 23/12/1999, n.448 che modifica l'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

-non richiedere pertanto alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, in quanto, è già prevista una polizza complessiva da parte degli Appaltatori che realizzeranno le lavorazioni a favore di Infratel, che farà da garante per tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione;

-adottare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto

previsto dal comma 2 dell'articolo 93 del D.Lgs.259 del 1 agosto 2003, e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013:

-attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003;

-segnalare ad Infratel ed alla Concessionaria – entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori – eventuali difformità nell'esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati tecnici, alle prescrizioni eventualmente impartite ed alla normativa vigente; in mancanza di tale segnalazione, i lavori si considereranno accettati dal Comune;

-segnalare ad Infratel ed alla Concessionaria – entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori – eventuali difformità per vizi occulti derivanti dall'esecuzione delle opere fermo restando le responsabilità stabilite dal codice civile e dal codice degli appalti;

-attivare procedure di controlli in loco per la verifica di conformità rispetto ai percorsi, alle tipologie di scavo ed ai pozzetti implementati, segnalando ad Infratel ogni difformità rilevata;

-fornire ad Infratel attraverso il Concessionario il diritto d'uso su eventuali infrastrutture esistenti di proprietà comunale utilizzabili per la posa di fibra ottica ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 33/2016;

-individuare, preferibilmente nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con il Concessionario e con Infratel, un locale o un sito idoneo all'installazione di uno shelter o di armadi stradali per la terminazione delle fibre ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d'uso gratuito per 29 (ventinove) anni;

-rilasciare i permessi di scavo, ai sensi dell'art. 88 comma 7 del citato D.Lgs. n. 259/03 aggiornato dall'art. 14 comma 4 (lett. A e B) del D.Lgs. n. 179/2012, entro il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. Infratel, attraverso l'impresa Concessionaria, nel caso in comunicazione di inizio attività, realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla delle vigenti norme in materia.

Ritenuto importante sia per il territorio comunale, sia per quello della Comunità Montana, dotare i cittadini, le imprese e tutti gli operatori economici e sociali di tutti gli strumenti innovativi che possano facilitare e migliorare le loro attività e lo standard di vita quotidiano;

Dato atto che la posa delle reti di fibra ottica per la banda ultra larga rappresenta un aspetto fondamentale e indispensabile di questo processo innovativo;

Ritenuto, pertanto, di aderire alla richiesta della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, sottoscrivendo il protocollo di Intesa al fine di approvare la convenzione da sottoscrivere tra la Comunità Montana Valli del Lariio e del Ceresio quale Ente Capofila e Infratel S.p.A.;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147*bis* del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità;

Considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Assunti i poteri della Giunta Comunale;

DELIBERA

- -la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- -di prendere atto:
- -della bozza di Protocollo di Intesa che dovrà essere da sottoscritta tra il Comune di Porlezza e la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio;
- -della bozza di convenzione che sarà sottoscritta tra la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio quale Ente Capofila e Infratel S.p.A.;
- -di procedere alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa;
- -di incaricare il responsabile del Servizio competente alla trasmissione degli atti alla Comunità Montana per i successivi adempimenti.

Inoltre, il Commissario Straordinario - assunti i poteri della Giunta ex art. 48, D.Lgs. 267/2000 -, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000

PROTOCOLLO D' INTESA TRA I SOTTOELENCATI COMUNI:

- Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio in qualità di comune Capofila dell'aggregazione; 1.
- 2.

3. Comune di

al fine di stipulare la convenzione con Infratel Italia S.p.A. per la posa di Infrastrutture in Fibra Ottica per telecomunicazioni nell'ambito della strategia nazionale per la Banda Ultra Larga.

Premesso che:

- Comuni sopraelencati fanno parte del territorio della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, costituita con decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 6501 del 26 giugno 2009 ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008;
- si tratta di comuni che presentano caratteristiche morfologiche, culturali ed economiche
- la volontà delle Amministrazioni Comunali di questa Area è di cercare in maniera sinergica ed unitaria, di dotare i propri territori e quindi i loro cittadini, le imprese e tutti gli operatori economici e sociali di tutti quegli strumenti innovativi che possano facilitare e migliorare le loro attività e lo standard di vita quotidiano.

La posa delle reti in fibra Ottica per la Banda Ultra larga rappresenta un aspetto fondamentale e indispensabile di questo processo innovativo;

- Infratel è la società di scopo che svolge la funzione di soggetto attuatore del "Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del paese ai sensi dell' art. 7 L.
- Infratel è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A. e del Ministero dello Sviluppo Economico;
- in data 27/05/2016 nell'ambito del regime d'aiuto n. SA.41647/2015/N concernente l'attuazione della Strategia Banda Ultra Larga approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2016) - 3931 del 30/06/2016, è stata stipulata la Convenzione Operativa di cui all'Accordo per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Lombardia sottoscritto il 07/04/2016;

Dato Atto che:

é volontà di tutti i Comuni Firmatari del presente Protocollo d'Intesa di aderire ad apposita Convezione da stipulare con Infratel S.p.A. che definisca le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e la manutenzione della rete a banda ultralarga.

Preso Atto

della proposta di Convenzione da sottoscrivere tra la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio quale "Ente Capofila" e "Infratel S.p.A.".

Approvano:

la Proposta di Convenzione nella totalità del suo contenuto senza riserva alcuna.

Si impegnano

a rispettare tutti gli impegni e le prescrizioni contenute nella proposta di Convenzione.

Delegano

• la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, quale Ente Capofila, a sottoscrivere la proposta di Convenzione con Infratel S.p.A;

Riconoscono

• alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio il ruolo di unico rappresentante/interfaccia di Infratel S.p.A a nome e per conto di n. __ Comuni dell'Aggregazione firmatari del presente protocollo d' Intesa:

Si impegnano

• a collaborare e a fornire all'Ente Capofila la documentazione e il supporto tecnico definiti nella proposta di convenzione da trasmettere ad Infratel.

Gravedona ed Uniti,/04/2017
Per l'Ente capofila, il legale rappresentante (nome e cognome)
Per il Comune di, il legale rappresentante

Seguono tutte le firme



Convenzione fra il Comune di COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E D provincia di COMO	PEL CEF
in qualità di Comune Capofila della Aggregazione di numero firmatari del Protocollo d'Intesa Allegato alla presente quale	n. Comuni, di seguito elencati, parte integrante e sostanziale
ed Infratel Italia S.p.A. per la posa di infrastrutture in Fibra Ottica pe in fibra ottica per la Banda Ultra Larga	er telecomunicazioni per la realizzazione di reti
di seguito chiamate anche "le Parti"	
Il Comune di COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERES provincia di COMO	
in qualità di Capofila dell' Aggregazione dei Comuni di seguito elencati:	
	- Aggiungi
rappresentato in quest'atto da (nome, cognome)	
Dirigente del Settore	

Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel"), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in via Calabria, 46, Capitale sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata dal Direttore Generale Salvatore Lombardo.

е

PREMESSO CHE

- Infratel è la società di scopo che svolge la funzione di soggetto attuatore del "Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del paese", ai sensi dell'art. 7, L. n. 80/05;
- Infratel è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.;

Convenzione:Comune di COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO

provincia di COMO



- in data 27/05/2016 nell'ambito del Regime d'aiuto n. SA.41647 (2016/N), concernente l'attuazione della "Strategia Banda Ultra Larga", approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016, è stata stipulata la Convenzione Operativa di cui all" Accordo per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Lombardia" sottoscritto il 07/04/2016";
- i Comuni di cui alla presente Convenzione rappresentati dal Comune di COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CER quale Comune Capofila sono interessati a favorire, tra l'altro, lo sviluppo delle aree nel loro territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni di scavo non invasive;
- ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
- il decreto legislativo 33/16 stabilisce le modalità di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
- ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 33/2016, i Comuni che forniscono infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatoria, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;
- ai sensi dell'articolo 67, comma quinto, del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

tutto ciò premesso

- Infratel Italia S.p.A. e il Comune di COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LAF

provincia di COMO

quale Capofila definiscono in questo documento le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete a banda ultralarga, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture. Il tutto al fine di velocizzare lo sviluppo della banda ultra larga nei Comuni di cui alla presente Convenzione tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.

Convenzione:Comune di COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO

provincia di COMO



1. <u>Definizioni</u>

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

- Strada Comunale: strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione del Comune. Nel seguito per Strada Comunale s'intenderà anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre).
- Infrastruttura: cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti.
- Rete di Telecomunicazioni: infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni.
- Cavo: cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
- Tubazioni: tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
- Manutenzione: interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento.
- Convenzione: presente atto, che disciplina i rapporti tra il Comune di COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CEI in qualità di Capofila dell' Aggregazione dei Comuni sopra elencati ed Infratel per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura implicanti l'uso, l'occupazione o l'attraversamento delle Strade Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.
- Infratel: Infratel Italia S.p.A., società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, incaricata per conto della Regione Lombardia di svolgere il ruolo di soggetto attuatore della Strategia Nazionale Banda Ultra Larga attraverso uno o più soggetti Concessionari.
- Concessionario/Impresa Concessionaria: operatore delle Telecomunicazioni, singolo o in associazione d'impresa, aggiudicatario della gara per la Concessione, Costruzione e Gestione di una infrastruttura passiva banda ultra larga nelle aree bianche del territorio della regione Lombardia.

2. Finalità ed ambito di applicazione

La presente Convenzione si applica in tutti i territori dei Comuni facenti parte dell' Aggregazione e disciplina le modalità di interazione fra il Comune Capofila ed Infratel per la costruzione, manutenzione e spostamento della Infrastruttura di Infratel sulle strade di competenza dei Comuni, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione della infrastruttura, compatibilmente con le esigenze di tutela della Strade Comunali e della sicurezza della circolazione.

Convenzione: Comune di COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO

provincia di COMO



3. Impegni dei soggetti sottoscrittori

Con la presente convenzione Infratel Italia spa, attraverso l'impresa Concessionaria si impegna a:

- realizzare, in accordo alla presente convenzione, sui territori dei Comuni l'intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga;
- richiedere, a mezzo del comune capofila, a tutti i Comuni dell'aggregazione indicati nella presente convenzione e firmatari del Protocollo d' Intesa, le autorizzazioni di scavo ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs.259/03 inviando, in formato elettronico, firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, la seguente documentazione:
 - o istanza;
 - o relazione tecnica redatta dal progettista;
 - o corografia con l'indicazione dei tratti di Strade Comunali interessati dagli interventi;
 - o planimetrie con risoluzione 1:1000 o 1:2000 indicante la dislocazione degli scavi e la posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sarà alloggiato il Cavo.
- ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli enti territoriali al fine di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità e vivibilità urbana, anche nel rispetto della normativa di settore sulla sicurezza;
- realizzare gli interventi in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 33/16 e dalle normative di settoreapplicabili;
- realizzare le necessarie opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e di ripristinare a r regola d'arte le aree medesime in tempi celeri concordati con l'Ente locale, nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo e ripristino emanate dal MISE e dal MIT con Decreto del 1 ottobre 2013, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono parte interante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere;
- tenere indenne, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del D. Lgs. 259 del 1 agosto 2003, l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;
- garantire all'interno dei cantieri il rispetto delle previsioni del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008, e per quelli ricadenti all'interno delle sedi stradali le previsioni del D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992;
- adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 89 del D.Lgs.. 259 del 1 agosto 2003;
- rispettare le procedure di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 259 del 1 agosto 2003, qualora in corso d'opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo;

Convenzione: Comune di COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO

provincia di COMO

in qualità di Capofila e Infratel Italia S.p.A. per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni

warmin bishe...

Page 4 of 7



Il Comune di COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERI

in qualità di Capofila

si impegna a nome e per conto dei comuni firmatari del Protocollo d' Intesa a

- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell'intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- lasciare indenne l'operatore Concessionario dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell'articolo 93 del D.Lgs. 259 del 1 agosto 2003, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di cui all'art. 18 della Legge 23/12/1999, n. 448 che modifica l'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e fermo restando quanto previsto dagli artt 3 e 9 del D.Lgs 33/2016 in tema di equo indennizzo;
- non richiedere pertanto alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, in quanto, è già prevista una polizza complessiva da parte degli Appaltatori che realizzeranno le lavorazioni a favore di Infratel, che farà da garante per tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione;
- adottare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 93 del DLgs 259 del 1 agosto 2003, e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013;
- attivare procedure di controlli in loco per la verifica di conformità rispetto ai percorsi, alle tipologie di scavo ed ai pozzetti implementati, segnalando ad Infratel ogni difformità rilevata;
- attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003;
- segnalare ad Infratel ed alla Concessionaria entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori eventuali
 difformità nell'esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati tecnici, alle prescrizioni eventualmente
 impartite ed alla normativa vigente; in mancanza di tale segnalazione, i lavori si considereranno accettati dal Comune;
- segnalare a Infratel ed alla Concessionaria- entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori eventuali
 difformità per vizi occulti derivanti dall'esecuzione delle opere fermo restando le responsabilità stabilite dal codice civile
 e dal codice degli appalti;

Convenzione:Comune di COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO

provincia di COMO



- fornire ad Infratel attraverso il Concessionario il diritto d'uso su eventuali infrastrutture esistenti di proprietà comunale utilizzabili per la posa di fibra ottica ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 33/2016;
- individuare, preferibilmente nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con il Concessionario e con Infratel, per ciascuno dei comuni, un locale o un sito idoneo all'installazione di uno shelter o di armadi stradali per la terminazione delle fibre ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d'uso gratuito per 29 (ventinove) anni;
- rilasciare i permessi di scavo, ai sensi dell'art. 88 comma 7 del citato D. Lgs. n. 259/03 aggiornato dall'art. 14 comma 4 (lett. A e B) del D. Lgs. n. 179/2012, entro il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. Infratel, attraverso l'impresa Concessionaria, nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l'ottenimento esplicito dei permessi, previa comunicazione di inizio attività, realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

4. <u>Modifiche alle infrastrutture per telecomunicazioni</u>

Qualora intenda modificare l'assetto o l'allocazione della sua infrastruttura, il Concessionario dovrà reiterare la procedura sopramenzionata.

5. Lavori di manutenzione

S'intendono per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti:

- 1. interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
- 2. interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).

Nei casi di manutenzione ordinaria, Infratel comunicherà al Comune Capofila, il quale si impegna a comunicarlo ai Comuni interessati, 15 (quindici) giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 15 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

Nei casi di manutenzione straordinaria, Infratel informerà via fax il Comune Capofila ed il Comune interessato, della necessità di intervento e provvederà ad eseguire l'intervento in un tempo di quattro ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

Convenzione: Comune di COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO

provincia di COMO



6. Interventi a cura dei Comuni

Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura dei Comuni, questa, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da Infratel, informerà, a mezzo del Comune Capofila, Infratel, che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile.

7. <u>Durata della convenzione</u>

Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della infrastruttura di Infratel, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture da parte di Infratel saranno quelle descritte nella presente Convenzione per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione.

8. <u>Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati</u>

Salvo i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
 - le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte;
 - sarannoricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza;
 - sarannosviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

9. <u>Ulteriori disposizioni</u>

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Documento firmato digitalmente dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Convenzione: Comune di COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO

provincia di COMO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario F.to Dott. Domenico Roncagli

Il Segretario Comunale F.to avv. Gianpietro Natalino

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale avv. Gianpietro Natalino